



**CORSO ECM**  
 " Sanita' Pubblico di Medicina Veterinaria: strumenti e metodi per la gestione delle n.c. rilevate nelle attività ispettive - C.U.: normativa comunitaria e linee guida nazionali

Paduli | IMV | 18 maggio 2018

**Reg. CE 882/2004 MISURE DI ATTUAZIONE: IL RUOLO DEL PUBBLICO UFFICIALE E DELL'UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA**



**Dott. Alfredo Pecoraro**  
 Servizio Veterinario (APZ)  
 A.S.L. Napoli 3-Sud

## Evoluzione della figura del pubblico ufficiale

Secondo il codice penale italiano del 1889 (codice Zanardelli ), la categoria dei pubblici ufficiali si esauriva quasi completamente nelle persone investite di pubbliche funzioni in qualità di organi, ossia di funzionari : art. 207 " *Per gli effetti della legge penale sono considerati pubblici ufficiali:*

1. *Coloro che sono rivestiti di pubbliche funzioni, anche temporanee, stipendiate o gratuite, a servizio dello Stato, delle Province o dei Comuni, o di un istituto sottoposto per legge alla tutela dello Stato, di una Provincia o di un Comune;*

2. *I notai;*

3. *Gli agenti della Forza Pubblica e gli uscieri addetti all'ordine giudiziario.*

*Ai pubblici ufficiale sono equiparati, per gli stessi effetti, i giurati, gli arbitri, i periti, gli interpreti ed i testimoni, durante il tempo in cui sono chiamati ad esercitare le loro funzioni ".*

Questo sistema fu largamente discusso e criticato dalla dottrina, in quanto escludeva dalla categoria dei pubblici ufficiali la maggior parte di coloro che, pur non essendo funzionari, esercitano, sia pure come privati, pubbliche funzioni:

- i concessionari di pubblici servizi,
- i capitani di navi mercantili,
- gli amministratori giudiziari
- i professionisti legali e quelli sanitari, per certe loro attività,
- ecc.....

Il codice Rocco del 1930 contiene all'art. 357 una definizione molto più ampia e atta a proteggere la pubblica funzione da chiunque esercitata.

**La definizione consta di due parti**

nella prima sono compresi "gli impiegati dello stato, o di un altro ente pubblico, che esercitano permanentemente o temporaneamente una pubblica funzione legislativa, amministrativa e giudiziaria".

La seconda parte dell'articolo dichiara pubblico ufficiale anche "ogni altra persona che esercita, permanentemente o temporaneamente, gratuitamente o con retribuzione, volontariamente o per obbligo, una pubblica funzione legislativa, amministrativa e giudiziaria".

L'accento all'esercizio anche **temporaneo** di una pubblica funzione fa rientrare nella definizione anche quegli impiegati che, pur non essendo funzionari, esercitano, transitoriamente e per qualunque titolo, una pubblica funzione.

Questa parte della definizione ha un'estensione amplissima, in quanto comprende **tutti i funzionari onorari** (compresi i membri del parlamento, che nei codici precedenti erano tenuti distinti dai pubblici ufficiali) e **tutti coloro che, senza essere funzionari né burocratici né onorari, in qualità quindi di privati, esercitano una pubblica funzione**. In questa categoria rientrano indubbiamente i **notai**, per tutte le loro funzioni, **gli avvocati**, i **procuratori**, i **sanitari per le loro funzioni certificative**, i **capitani di navi per le loro funzioni di polizia**, **gli arbitri**, in quanto esercitano funzioni giurisdizionali

#### Articolo 17, legge 86/90

"Art. 357. (Nozione del pubblico ufficiale). - Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di **poteri autoritativi e certificativi**".

Questa definizione di pubblico ufficiale venne molto criticata in quanto attribuiva la pubblica funzione solo a coloro che erano contemporaneamente in possesso di " **poteri autoritativi e certificativi** ".

#### Articolo 4, legge 181/92

"Art. 357. (Nozione del pubblico ufficiale). - Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di **poteri autoritativi o certificativi** ".

La legge 181/92 mediante la **sostituzione della disgiuntiva " o " alla congiuntiva " e " nell'elencazione dei poteri ( certificativo , autoritativo , espressivo della volontà della pubblica amministrazione )** caratterizzanti la pubblica funzione amministrativa , e che consentono di delimitarla rispetto al pubblico servizio , si è chiarito che il riconoscimento della qualifica di pubblico ufficiale consegue alla presenza anche di uno soltanto dei tre poteri indicati dalla norma.

Essa ha inoltre escluso i paventati effetti limitativi derivanti dall'uso della congiuntiva , ravvisati soprattutto **da chi osservava che , da un lato , rimanevano fuori dalla qualifica categorie di soggetti , tra cui ad esempio i notai , dotati del solo potere certificativo , ma emblematicamente e per espresso dettato della legge notarile considerati pubblici ufficiali , mentre , da un altro lato , risultava estremamente difficile , se non impossibile , ravvisare funzioni esprimendosi nel contemporaneo esercizio di poteri certificativi , autoritativi ed espressivi della volontà della pubblica amministrazione.**

L'art. 357 c.p. del codice Rocco è stato sostituito dall'art. 17 della legge 26.04.1990 n° 86 e successivamente dall'art. 4 della legge 07.02.1992 n° 181

*« Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi. »*

**1. «Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.»**

La disposizione in esame, di natura definitoria, ha abolito la definizione relativa all'impiegato, basata sul profilo soggettivo dell'incardinamento del soggetto nella P.A., privilegiando quindi una concezione oggettiva che attribuisce rilevanza al dato obbiettivo dell'esercizio di una pubblica funzione ed ha puntato tutto sulla pubblica funzione, legislativa, giudiziale o amministrativa.

Per quanto riguarda la **funzione amministrativa** il legislatore rispetto alle norme precedenti non ha dato solo una formula meramente enunciativa ma si è preoccupato di descriverne il contenuto «.....**legislativa, giudiziaria o amministrativa** «

Il comma 2° dell'articolo 357 c.p. **definisce la funzione amministrativa**, sempre agli effetti penali , mediante una disposizione che si può scindere in due parti

2. «Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi [.....]»

**parametro di delimitazione esterna:** la funzione amministrativa per poter essere qualificata pubblica deve essere retta da norme diritto pubblico e da atti autoritativi

2. « [.....] e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi. »»

quella in cui si specificano i caratteri necessari della funzione pubblica perché il soggetto , che la esercita , assuma la qualità di pubblico ufficiale ( e non di incaricato di pubblico servizio ).

Per quanto concerne invece il **parametro di delimitazione interna**, esso delimita la nozione in esame da quella dell'incaricato di pubblico servizio (art. 358) e descrive quelle attività rette da:

**poteri deliberativi**, che si sostanziano nella manifestazione all'esterno della volontà dell'ente pubblico;

**poteri autoritativi**, caratterizzati dall'attività che permette alla P.A. di portare a termine i propri fini istituzionali, tramite il **c.d. potere d'imperio**;

**poteri certificativi**, i quali attestano, certificano, documentano fatti e valutazioni in modo da garantire la sicurezza dei " traffici giuridici "

Sempre dal 2° comma dell'art. 357 c.p. si ricavano i cd. " **limiti interni** " che consentono di distinguere nell'ambito della funzione amministrativa la pubblica funzione dal pubblico servizio. I parametri richiamati sono quelli che in passato erano stati individuati in via interpretativa dalla giurisprudenza e cioè :

**la formazione e la manifestazione della volontà dell'ente pubblico**

**il potere autoritativo**

**il potere certificativo**

Tali requisiti sono assenti nel pubblico servizio che è dunque caratterizzato " dalla mancanza dei poteri tipici " della pubblica funzione

Stabilisce infatti l'art. 358 , come novellato ,  
che :

*“ Agli effetti della legge penale , sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali , a qualunque titolo , prestano un pubblico servizio.*

*Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima , e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale “.*

## Giurisprudenza

Dalla lettura della norma, pertanto, si evince che la qualifica di pubblico ufficiale va attribuita a tutti quei soggetti che *"concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione; coloro che sono muniti di poteri: decisionali; di certificazione; di attestazione di coazione"* (Cass. Pen. n. 148796/81); *"di collaborazione anche saltuaria"* (Cass. Pen. n. 166013/84).

La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che è ormai *"irrelevante la qualifica formale della persona all'interno dell'amministrazione"* (Cass. n. 172198/85) e che può essere considerato pubblico ufficiale anche *"chi concorre in modo sussidiario o accessorio all'attuazione dei fini della pubblica amministrazione, con azioni che non possano essere isolate dal contesto delle funzioni pubbliche"* (Cass. Pen. n. 172191/85).

Pertanto, *"la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 357 c.p. (come modificato dalle leggi 86/1990 e 181/92), deve essere riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, possono e debbono - quale che sia la loro posizione soggettiva - formare e manifestare, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, la volontà della p.a., ovvero esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati"* (Cass. Pen. 7.6.2001; n. 191171/92; n. 213910/99).

*" Lo status di pubblico ufficiale è stato tradizionalmente legato al ruolo formale ricoperto da una persona all'interno dell'amministrazione pubblica, come può esserlo ad esempio un impiegato statale. Come ribadito diverse volte dalla Corte suprema di cassazione, un rapporto di subordinazione o di dipendenza con un ente pubblico non è però condizione necessaria per l'attribuzione dello status di pubblico ufficiale "* ( Cass. Pen.,sez. II, 90/186992).

Dopo la legge 26 aprile 1990 n. 86, ormai la qualifica viene attribuita sulla base della funzione ricoperta, come peraltro confermato dalla giurisprudenza della Corte suprema di cassazione, secondo cui *" è ormai irrilevante la qualifica formale della persona all'interno dell'amministrazione "* ( Cass. Pen., sez. VI, sent. n. 85/172198 ).

*" è sufficiente a che si riconosca lo status di pubblico ufficiale, quando ci si trovi nelle condizioni stabilite dall'art. 357 codice penale o dagli artt. 2699 e 2700 codice civile (funzioni amministrative), a patto che non si commetta il reato di usurpazione di pubbliche funzioni "* (Cass. Pen. V sez., 84/163468).

*Per **usurpazione** s'intende l'appropriazione abusiva della funzione o delle attribuzioni pubbliche, che devono essere concretamente assunte*

**art. 347 c.p.**

Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego è punito con la reclusione fino a due anni.

Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuto partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua ad esercitarle .

La condanna importa la pubblicazione della sentenza

Ai fini della configurabilità del delitto in esame è necessario che la condotta realizzi in concreto un indebito esercizio di funzioni pubbliche senza che vi sia stata una formale investitura.

Per aversi usurpazione non è dunque sufficiente un irregolare esercizio o finanche un abuso di potere, ma è necessario, oltre all'assenza di investitura, anche l'esercizio dei poteri per fini propri ed in contrasto con quelli della pubblica amministrazione, commesso da un soggetto conscio dell'illegittimità del suo comportamento.

Infatti, chi per contro agisce per fini adiacenti o comunque compatibili con quelli dell'amministrazione riveste la qualifica di funzionario di fatto \*, come tale non perseguibile penalmente.

\* = Il funzionario di fatto è figura di creazione dottrinale con la quale si suole indicare l'esercizio dell'azione amministrativa da parte di un soggetto privo della relativa legittimazione.

Si tratta di una figura di creazione dottrinale, che rinviene il suo fondamento nei principi di conservazione degli atti giuridici e di continuità dell'azione amministrativa ( **Corte costituzionale, con la sentenza del 17 marzo 2015, n. 37** )

la giurisprudenza amministrativa ha rilevato che "allorché venga annullata in sede giurisdizionale la nomina del titolare di un organo, l'accertata invalidità dell'atto di investitura non ha di per sé alcuna conseguenza sugli atti emessi in precedenza, tenendo conto che quando l'organo è investito di funzioni di carattere generale, il relativo procedimento di nomina ha una sua piena autonomia, sicché i vizi della nomina non si riverberano sugli atti rimessi alla sua competenza generale (cfr. Cons. Stato IV, 21 maggio 2008, n. 2407, e sez. VI, 10 marzo 2005, n. 992, T.A.R. Lombardia, sede Milano, sez. II, 8 febbraio 2011, n. 402, e T.A.R. Lazio, sede Roma, sez. III, 14 febbraio 2006, n. 1073)" (cfr Tar Abruzzo, 333/2012; anche Consiglio di Stato 3812/2012, Tar Calabria 1380/2011, Tar Lazio 1379/2011 e Tar Lombardia 402/2011).

Ciò significa che gli atti emessi dal funzionario di fatto mantengono la propria validità ed efficacia, pure in presenza di irregolarità nell'investitura e d'inefficacia della nomina del sottoscrittore, stante la diretta riferibilità degli atti stessi all'Ente pubblico da cui provengono.

Va inoltre precisato che l'usurpazione si verifica anche in caso di prosecuzione illegittima di funzioni precedentemente spettanti.

Cass. n. 46826/2005

È configurabile il reato di usurpazione di funzioni pubbliche, concorrente con quello di truffa, nel caso di un soggetto il quale, presentandosi presso esercizi commerciali con la falsa qualifica di appartenente al corpo della Guardia di Finanza e mostrando di dover effettuare controlli fiscali, ottenga, gratuitamente o a prezzo ridotto, la consegna di merci, **nulla rilevando**, ai fini di una possibile esclusione del primo di detti reati, la circostanza che l'agente non abbia in realtà svolto alcun atto tipico della funzione corrispondente alla suindicata qualifica, ma si sia limitato, al solo fine di rendere maggiormente credibile l'autoattribuzione della medesima, alla fugace esibizione di un tesserino e ad una rapida scorsa ai registri fiscali.

Cass. n. 9331/2002

**Commette il delitto di usurpazione di pubbliche funzioni chiunque continui ad esercitare funzioni che non gli competono per essere stato trasferito in altro pubblico ufficio.**

Cass. n. 9348/1995

Per la configurabilità del reato di cui all'art. 347 c.p. (**usurpazione di pubbliche funzioni**) è necessario che le pubbliche funzioni vengano svolte — senza legittima investitura e per fini esclusivamente propri e in contrasto con quelli della pubblica amministrazione — da persona che non può esercitarle in modo assoluto. Si verte, invece, in tema di **abuso di ufficio** nell'ipotesi di violazione delle condizioni o dei limiti posti all'esercizio di una funzione pubblica da chi abbia la capacità di esercitarla e sia in concreto investita della relativa potestà.

**Il pubblico ufficiale e l'attività di verbalizzazione del controllo ufficiale**

Al termine del controllo ufficiale, l'Autorità competente deve redigere il **verbale di ispezione**, altrimenti denominato **verbale di accertamento**, **verbale di constatazione**, **verbale di sopralluogo**, **relazione di servizio**, **rapporto di audit**, che per comodità di esposizione vengono riuniti sotto la voce "**verbale**".

**Il verbale è atto pubblico**

L'art. 2699 c.c. definisce l'atto pubblico come *"il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto si è formato"*.

Il verbale redatto dall'Autorità competente è atto pubblico in quanto forma necessaria dell'esternazione dell'accertamento, che il pubblico ufficiale compie sulla base di una speciale potestà certificatrice attribuita dalla legge, da regolamenti oppure dall'ordinamento interno della Pubblica Amministrazione.

La redazione del verbale trae origine dall'opportunità di conservare traccia di una vicenda passata con la peculiarità, in questo caso, che il procedimento di formazione dell'atto è tale da garantirne maggiormente l'attendibilità della rappresentazione. Infatti, l'atto pubblico è un documento assistito di "pubblica fede", la quale ha come presupposto la redazione da parte di un pubblico ufficiale investito dall'ordinamento di una funzione supplementare, quella di dare certezza giuridica alla rappresentazione contenuta nel documento.

Per **fedes pubblica** si intende la fiducia che la collettività ripone in determinati oggetti o simboli (per esempio il sigillo notarile), o atti giuridici, sulla cui veridicità o autenticità deve potersi fare affidamento per poter rendere certo, sollecito ed affidabile il traffico economico e giuridico

La verbalizzazione rientra tra gli atti attestativi o di conoscenza consistenti nell'attività diretta a rappresentare, ai fini della certezza, fatti, atti, operazioni in un documento, il verbale appunto, contenente la narrazione storica-giuridica degli stessi con produzione di specifici effetti giuridici stabiliti dall'ordinamento.

## Elementi caratterizzanti l'atto pubblico

In base alla definizione data dall'art. 2699 c.c., la qualificazione di atto pubblico necessita di tre elementi:

- 1) **elemento oggettivo**, inerente il rispetto di determinate formalità ed individuato *per relationem* nelle prescrizioni contenute nella normativa speciale;
- 2) **elemento soggettivo**, attinente allo status del pubblico ufficiale che ha redatto il documento;
- 3) **elemento c.d. funzionale**, in relazione alla funzione documentaria attribuita al pubblico ufficiale, il quale deve essere in possesso di una specifica autorizzazione dalla legge ad attribuire efficacia probatoria "rafforzata" a quanto attestato.

Gli atti formati dai pubblici ufficiali sono dotati di fede privilegiata ai sensi dell'art. 2699 c.c. solo quando si ".....*formano nell'esercizio di pubbliche funzioni certificative delle quali siano investiti dalla legge; esulano, viceversa, da tale previsione tutti gli atti dei pubblici ufficiali che non siano espressione di dette funzioni certificative*" ( Cass. SS.UU. n° 215/99; Cass. civ., 4899/2014; Cass.civ., 18/2013; Cass. civ., SS.UU., 17355/2009 ).

" *Sono documenti dotati di fede privilegiata solo quelli emessi dal pubblico ufficiale investito di una speciale potestà documentatrice, attribuita da una legge o da norme regolamentari, anche interne, ovvero desumibili dal sistema, in forza della quale l'atto assume una presunzione di verità assoluta, ossia di massima certezza eliminabile solo con l'accoglimento di querela di falso o con sentenza penale*". ( Cass. civ., sez. III, 31.08.2016 n° 35864 )

**Art. 2700 c.c.****(Efficacia dell'atto pubblico).**

L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

In presenza di tali elementi, il Codice Civile deroga alla regola generale della libera apprezzabilità prevista dall'art. 116, comma 1, del c.p.c. e riconosce valore di " **piena prova** " all'attestazione effettuata dal pubblico ufficiale.

**Art. 116, cpc****(Valutazione delle prove)**

Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti.

**In particolare: " In tema di valutazione delle prove, nel nostro ordinamento, spetta in via esclusiva al Giudice di merito, in forza del principio generale di cui all'art. 116 c.p.c., il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la conclusione, di scegliere tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza ( salvo i casi tassativamente previsti dalla legge ) all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti " ( Cass. civ., sez. III, 28.03.2006 n° 7074 ).**

L'atto pubblico fa " **piena prova** ", cioè ha efficacia di " **prova legale** ". L'attendibilità dell'atto pubblico è pre-valutata dal legislatore in senso positivo, in modo tale che il giudice non potrà valutare non attendibile ciò che è attestato dal pubblico ufficiale. In base a ciò l'attendibilità non è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, ma è predeterminata dal legislatore, in altri termini, l'inferenza che porta dal dato probatorio ( *factum probans* ) al fatto da provare ( *factum probandum* ) non è fatta di volta in volta dal giudice ma stabilita una volta per tutte dal legislatore. L'atto pubblico è, quindi, una prova legale nel senso che non lascia al Giudice alcun margine per una valutazione discrezionale, vincolandolo nel giudizio.

Infatti, l'atto pubblico fa " **piena prova** " :

- a) circa la provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato;
- b) di tutto ciò che è avvenuto di fronte al pubblico ufficiale, il c.d. " **estrinseco** "; cioè di tutto ciò che il pubblico ufficiale può attestare come avvenuto in sua presenza o che lui ha compiuto.

Non fa piena prova ciò che è stato dichiarato ad un pubblico ufficiale, il c.d. " **intrinseco** ": l'atto pubblico accerta in maniera piena che un soggetto ha reso una dichiarazione, ma la verità di ciò che è stato dichiarato non è coperto da pubblica fede.

Quindi, l'efficacia privilegiata non si estende " **alla intrinseca veridicità delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale da terzi, che costituiscono materiale probatorio liberamente valutabile ed apprezzabile dal giudice, unitamente alle ulteriori risultanze istruttorie** " ( Cass. civ., 9521/2010 ).

Sull'argomento, nel corso degli anni si sono susseguite diverse pronunce della Suprema Corte di Cassazione, tutte volte ad attribuire, alle dichiarazioni portate in giudizio dall'Amministrazione il valore di meri elementi indiziari, non idonei *ex se* a costituire prova dei fatti rappresentati, ma in grado di fondare, con altri elementi, il convincimento del giudice (Cass.civ., 5957/2003, 16032/2005, 11221/2007, 14055/2011 ).

La prova legale si contrappone alla " **prova libera** ", rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, nei confronti del quale non esercita, quindi, alcun effetto vincolante, secondo il *principio del libero convincimento*.

In coerenza con tale principio, è stato affermato che i verbali non fanno fede per i fatti della cui verità il pubblico ufficiale si è convinto in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche ( Cass. civ., 9111/1995; Cass. civ., 10569/2001; Cass. civ., 07.11.2014 n° 23800 ; Cass. civ., SS.UU., 24.07.2009 n° 17355 ).

## Falsità documentali

Con il termine **falso** si intende una situazione idonea a far apparire la realtà diversa da quella che è veramente, allo scopo di produrre un giudizio contrario al vero.

Per quanto riguarda le falsità documentali, l'azione si svolge su scritti che vanno sotto il nome di documenti (atti pubblici o scritture private). Con il termine **documento**, in linea di prima approssimazione, possiamo intendere lo scritto, anche se recepito all'interno di un programma informatico, contenente esposizione di dati, fatti o dichiarazioni di volontà, diretto ad una persona determinata.

Costituiscono "scritto" non solo i segni alfabetici, ma anche quelli numerici, stenografici, criptografici, ecc., purché idonei ad esprimere un pensiero. **Devono essere comprensibili dalla generalità delle persone, in quanto lo scritto che possiede un significato solo per l'autore, o quello indecifrabile, non possono essere considerati documenti.** E' del tutto indifferente la lingua utilizzata per la realizzazione dello scritto. (F. ANTOLISEI)

### Caratteristiche del "documento "

Affinché si possa parlare di documento sono necessari:

- ❑ **la forma scritta**
- ❑ **la riconoscibilità dell'autore**, ovvero il soggetto, pubblico o privato, dal quale lo scritto proviene, non costituendo documento lo scritto anonimo.
- ❑ **Il contenuto di pensiero dichiarativo di scienza o di volontà**

**Il codice penale frammenta la disciplina del falso documentale in una lunga serie di articoli (da 476 a 493-bis).** Proprio tale frammentazione della normativa da applicare rende maggiormente complicata la risoluzione dei principali problemi interpretativi concernenti tali delitti.

Il bene tutelato in via immediata è la "fede pubblica", **vale a dire l'interesse a che i mezzi probatori siano genuini e veritieri e alla certezza dei rapporti economici e giuridici.** L'interesse in questione si presenta di primaria importanza, ove si tenga conto dell'attuale rapidità, con cui avvengono le transazioni economiche fra gli operatori del mercato, anche in ragione dell'utilizzo sempre più diffuso e capillare dei mezzi informatici.

Cass. n. 3067/2017

I delitti contro la fede pubblica, per la loro natura plurioffensiva, tutelano non solo l'interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello dei soggetti privati nella cui sfera giuridica l'atto sia destinato a incidere, con la conseguenza che essi sono legittimati a costituirsi parte civile. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto il comune danneggiato dal reato e legittimato a costituirsi parte civile in relazione al reato di false attestazioni contenute nella relazione di accompagnamento ad una dichiarazione di inizio di attività edilizia).

Si ha *falsità ideologica* quando la falsità concerne la verità del documento in quanto si sostanzia in una enunciazione falsa del suo contenuto.

## Tipologie di falsità documentali

1. falso ideologico
2. falso materiale

### art. 479 c.p. ( falso ideologico )

Il pubblico ufficiale, che ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'art. [476](#) [487](#), [493](#) .

In relazione ai soggetti attivi, il falso ideologico punito dall'[art. 479 c.p.](#) si presenta quale **reato proprio**, in quanto il soggetto attivo può essere soltanto un pubblico ufficiale.

L'elemento psicologico del reato in esame è costituito dal **dolo generico**, ovvero dalla coscienza e dalla volontà di attestare falsamente qualcosa in un atto pubblico (art. 2699 codice civile).

Il delitto di falso ideologico, di cui all'art. 479 c.p., **presuppone necessariamente l'occultamento della situazione reale.**

l'elemento materiale del reato previsto e punito dall'articolo 479 c.p. deve essere necessariamente rappresentato soltanto da un atto pubblico

Il momento consumativo del reato si ha nel momento in cui l'atto contenente le false attestazioni è formato dal pubblico ufficiale e, quindi, con la sottoscrizione del documento. Da ciò ne consegue che il reato in oggetto è di natura istantanea e si perfeziona con la formazione dell'atto, indipendentemente dall'uso dell'atto stesso.

Si tratta di un reato di pericolo, tanto che non si richiede il verificarsi di un danno concreto.

I delitti di falso sono classici reati c.d. "di pericolo" nel senso che per la loro commissione non è necessario che il documento falso venga utilizzato a proprio vantaggio, bastando la sua stessa formazione.

Il verbale fa prova fino a querela di falso:

- a) per quello che attiene la provenienza da parte del pubblico ufficiale che ha redatto il verbale stesso;
- b) per i fatti che il pubblico ufficiale attesta aver compiuto o essere stati compiuti in sua presenza.

Invece, il verbale non fa prova:

- a. per i giudizi espressi dal verbalizzante;
- b. per i fatti accaduti in assenza del verbalizzante;
- c. per "l'intrinseco" delle dichiarazioni

Poiché il falso ideologico si risolve nella rappresentazione o narrazione di un fatto non veritiero, è prospettabile esclusivamente per gli atti a contenuto descrittivo o narrativo, non rispetto agli atti che sono l'espressione di un giudizio o di un parere.

**Cass. n. 32951/2014**

Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico la condotta del pubblico ufficiale che, formando una relazione di servizio, espone una parziale rappresentazione di quanto accaduto, tacendo dati la cui omissione, non ultronea nell'economia dell'atto, produce il risultato di una documentazione incompleta e comunque contraria, anche se parzialmente, al vero. (Fattispecie in cui un comandante di tenenza della guardia di finanza aveva attestato su un foglio di servizio l'avvenuto svolgimento di un'attività compiuta da alcuni militari in un determinato territorio, senza, tuttavia, aggiungere che altra attività era stata compiuta dai medesimi finanziari quello stesso giorno in altro comune).

**Cass. n. 24057/2009**

“ Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico la condotta del medico specialista ambulatoriale dell'Unità Sanitaria Locale, il quale, esercitando funzioni di pubblico ufficiale, attesti falsamente di avere effettuato una visita medica all'esito della quale sarebbero state accertate lesioni personali, rivelatesi in realtà inesistenti.”

**Cass. n. 18191/2009**

“ L'incompletezza di una attestazione dà luogo ad una falsità ideologica qualora il contesto espositivo dell'atto sia tale da far assumere all'omissione dell'informazione, relativa ad un determinato fatto, il significato di negazione della sua esistenza.”

**Falsità materiale**

Si ha *falso materiale* quando un documento è stato oggetto di:

— **contraffazione**: il documento è stato posto in essere da persona diversa da quella che appare esserne l'autore o dalla indicazione di una data o di un luogo diversi da quelli reali

— **alterazione**: il documento, redatto da chi ne appare autore, sono state apportate, posteriormente alla sua redazione, modifiche di qualsiasi genere da parte di altro soggetto non legittimato; **è data da una modificazione di ciò che risulta dal documento dopo la sua formazione.**

Il falso materiale può dunque riguardare:

- l'autore;
- la data;
- il luogo di formazione;
- il contenuto.

**Esempi di falso materiale sono:**

- Cancellature o aggiunte apposte con la penna.
- Utilizzo di bianchetto (assolutamente vietato).
- Contraffazione: il documento è stato posto in essere da persona diversa da quella che appare esserne l'autore.

### **art. 476 c.p. ( falso materiale )**

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso [2699 e 2700 c.c.], la reclusione è da tre a dieci anni

### **Art. 48, D.Lvo 271/89**

**(Cancellature, variazioni e aggiunte negli atti)**

1. Le cancellature che occorre eseguire nelle sentenze, nelle ordinanze, nei decreti, nei verbali o in altri atti del procedimento sono fatte in modo da lasciare leggere le ~~parole cancellate~~.
2. Alle variazioni e alle aggiunte che occorre eseguire prima della sottoscrizione si provvede con postille, che devono essere approvate.

## Querela di falso

La querela di falso è uno strumento processuale civilistico che consente di contestare l'autenticità di un documento chiedendo che ne venga accertata la falsità.

La querela di falso è un procedimento - contrariamente a quanto il nome potrebbe lasciar pensare - **di natura civilistica** che serve a far accertare e dichiarare, con processo, la falsità di un atto, di un documento che, in caso contrario, sarebbe pregiudizievole per la parte che intende proporre la querela.

Legittimato a proporre querela di falso è **"chiunque abbia interesse a contrastare l'efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione ad una pretesa che su esso si fonda, non esclusa la stessa parte che l'abbia prodotto in giudizio"** (cfr. Cass. n. 3305/1997; Cass. n. 11489/2008).

L'interesse a proporre querela di falso in via principale, "che tende a rimuovere erga omnes l'efficacia probatoria del documento che ne forma oggetto, sussiste in capo a tutti coloro nei cui confronti il medesimo documento è o può essere fatto valere" (Cass. n. 9013/1992).

La querela di falso può proporsi tanto in via principale (con atto autonomo di citazione ) quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio ( in via incidentale ), finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato.

#### art. 221 cpc

1. La querela di falso può proporsi tanto in via principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato

La querela deve contenere, a pena di nullità,

- l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità,
- essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale, con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza.

Per giurisprudenza unanime, *“la querela di falso, sia essa proposta in via principale ovvero incidentale, ha il fine di privare un atto pubblico (od una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a “far fede”, a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione. Ne consegue che la relativa sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste efficacia “erga omnes”, e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio”* ( Cassazione civile, sez. I, 20 giugno 2000, n. 8362).

**In considerazione del grande valore sociale che viene attribuito all'atto pubblico, sono previste pene pecuniarie per chi propone querela di falso senza fondamento ( art. 226 c.p.c. )**

### **Il Pubblico Ufficiale quale organo accertatore**

L'articolo 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689, definisce la potestà di coloro (non riconoscendo a essi nessuna pubblica funzione) che sono incaricati di accertare violazioni specificatamente demandata loro dalla legge.

**Art. 13, legge 689/81**

Atti di accertamento

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dalla assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura penale.

E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti

**La vigilanza amministrativa non è  
appannaggio della polizia giudiziaria**

**Le funzioni di polizia giudiziaria incide sull'ampiezza dei poteri accertativi assegnati, ma non rappresenta condizione per la sussistenza della titolarità del potere di vigilanza amministrativa.**

**L'art. 13, comma 4, della legge 689/81 dispone che all'accertamento degli illeciti amministrativi possano procedere anche gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria. Tale formulazione linguistica impiegata dal legislatore sottolinea la naturale vocazione elettiva degli organi prettamente amministrativi allo svolgimento della vigilanza amministrativa.**

**Art. 13, legge 689/81****Atti di accertamento**

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro **possono, per l'accertamento** delle violazioni di rispettiva competenza assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dalla assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura penale.

E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti

**Il procedimento sanzionatorio inizia con l'art. 13, L. 689/81, cioè la fase di accertamento, di cui però la stessa legge non fornisce una nozione legale.**

**Tuttavia, dal combinato disposto dell'art. 13 e 14, e dalla giurisprudenza, si può ritenere in modo alquanto pacifico, che per accertamento deve intendersi l'avvenuta conoscenza, diretta o riferita, del fatto illecito da parte della P.A.** Per questa ragione, infatti, gli **"Atti di accertamento"** consistono nelle sequenze di atti e attività previsti, come si diceva, dall'art. 13 (ispezioni, rilievi, ecc.), non coincidendo con **"la generica e approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento di tutte le indagini necessarie al fine della piena conoscenza di esso e della congrua determinazione della pena pecuniaria"** (Cass. 3254/2003);

L'accertamento **"deve essere ritenuto comprensivo anche del tempo necessario alla valutazione degli elementi acquisiti, necessari per la verifica"** della violazione (Cass. 9357/2003); pertanto se il soggetto **"abilitato a riscontrare gli estremi della violazione è diverso da quello incaricato della ricerca e della raccolta degli elementi di fatto, l'atto di accertamento non può essere configurato fino a quando i risultati delle indagini svolte dal secondo non siano portati a conoscenza del primo"** (Cass. 9456/2004); in pratica: la segnalazione fatta da un organo/ente all'altro, non fa iniziare il termine dei novanta giorni, perché solo il secondo organo/ente ha giuridicamente il potere di valutare, ossia giuridicamente accertare, la violazione ed (eventualmente) comminarla.

**I pubblici ufficiali hanno l'obbligo di sporgere denuncia alle autorità preposte, quando hanno notizia di reato, che sia perseguibile d'ufficio, di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio.**

Art. 331 c.p.

1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito

2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.

4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero si tratta per tali soggetti di un dovere penalmente sanzionato ex artt. 361, 362 e 363.

**CdS , sez. V, 10/01/2013 n° 8585**

**Il procedimento amministrativo sanzionatorio deve seguire le regole del procedimento amministrativo così come disposto dalla legge 241/90 ?**

“ Le regole del procedimento amministrativo stabilite dalla l.7 agosto 1990 n. 241 non sono applicabili alle fattispecie regolate dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 , da ritenersi legge speciale e prevalente sulla legge generale in tema di procedimento amministrativo ; la 689 del 1981 è infatti finalizzata alla disciplina specifica dei procedimenti sanzionatori ed è dotata di garanzie di livello non inferiore a quelle statuite dalla legge 241 del 1990 , applicabili ai procedimenti disciplinati dalle leggi speciali anteriori solo ove essi risultino lacunosi o carenti rispetto alle garanzie da questa ultima assicurate “

In quali circostanze il pubblico ufficiale agisce da ufficiale di polizia giudiziaria ?

### D.Lvo 271/1989

Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

#### Art. 220 (Attività ispettive e di vigilanza)

Quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice.

#### ATTIVITA' DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

( art. 55 c.p.p )

- prendere notizia dei reati
- impedire che vengano portati ad ulteriori conseguenze
- ricercarne gli autori
- compiere atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale
- svolgere ogni indagine ed attività disposta o delegata dall'A.G.

#### La Polizia Giudiziaria può compiere

- 1) Atti esecutivi di richieste del P.M. ( sono atti delegati, suppletivi o integrativi )
- 2) Atti liberi di iniziativa della P.G. ( atti eseguiti per propria autonoma determinazione, sia prima che dopo l'intervento del P.M. )

### Art. 354 cpp.

Gli ufficiali ed agenti di P.G.:

- ✓ curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del P.M.
- ✓ se vi e' pericolo che le cose, le tracce ed i luoghi su indicati si alterino o si disperdano o comunque si modifichino ed il P.M. non puo' intervenire tempestivamente, compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose pertinenti
- ✓ se ricorrono i presupposti di cui al punto precedente compiono i necessari accertamenti sulle persone diversi dalla ispezione personale

### **CONDIZIONI NECESSARIE AFFINCHE' LA P.G. POSSA EFFETTUARE SEQUESTRI DI PROPRIA INIZIATIVA**

**vi sia il pericolo che le cose, le tracce ed i luoghi pertinenti al reato si alterino, si disperdano o comunque si modifichino ( pericolo di mutamento della situazione )**

**che il P.M. non abbia ancora assunto la direzione delle indagini oppure non possa intervenire tempestivamente**

### TIPOLOGIA DI SEQUESTRI PREVISTI DAL C.P.P.

- 1. SEQUESTRO PROBATORIO**
- 2. SEQUESTRO PREVENTIVO**
- 3. SEQUESTRO CONSERVATIVO**

La caratteristica comune ad ogni tipo di sequestro è l'indisponibilità della res che consente la " fuoriuscita " del bene dalla sfera di possesso del proprietario, possessore, detentore, che non potrà quindi continuare ad averne la disponibilità materiale ( *a meno che non venga nominato custode* ) nè porre in essere atti giuridici negoziali e non negoziali che alterino la condizione giuridica del bene

Diversa è la finalità cui risponde ognuna delle tipologie di sequestro

### SEQUESTRO PROBATORIO

E' un atto tipico di indagine ad appannaggio del P.M. e della PG. finalizzato alla ricerca degli elementi di prova ovvero all'acquisizione del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato RIENTRA NEL NOVERO DEI MEZZI DI ACQUISIZIONE DELLE PROVE

**Essendo un mezzo di ricerca della prova, esso presuppone non l'accertamento dell'esistenza del reato ma la semplice indicazione degli estremi di un reato astrattamente configurabile**

Il sequestro probatorio puo' essere consequenziale alla perquisizione ovvero autonomo da questa, a seconda che la res da sequestrare abbisogni o meno di essere preventivamente rintracciata

Il verbale di sequestro va trasmesso al P.M. entro 48 per la convalida o per la restituzione di quanto sequestrato

## SEQUESTRO PREVENTIVO

E' disposto quando vi è pericolo che la libera disponibilita' di una cosa pertinente al reato possa aggravare o prostrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati ( art. 321 cpp )

Il sequestro preventivo è del tutto svincolato dalla funzione probatoria essendo una misura cautelare reale ovvero un'azione che limita la liberta' di disporre di beni mobili ed immobili per la prevenzione e tutela della collettivita' da altri reati

Il presupposto perché possa essere disposto questo tipo di sequestro è che il reato sia stato commesso o è astrattamente ipotizzabile ( l'illecito non ha ancora una ben definita qualificazione giuridica – ipotesi di reato )

Con il sequestro probatorio ci si attende solo ed esclusivamente un fine di prova ma non anche un fine di inibizione della continuazione dell'attivit  illecita e di impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze, che invece è la mission del sequestro preventivo

### Il confine tra le due procedure spesso è labile

*Esempio: un animale soggetto a maltrattamenti viene sequestrato a fini probatori per documentare l'azione, la natura della condotta e dei danni subiti dall'animale, ma anche e soprattutto per impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze ( evitare che continui di fatto indisturbata l'azione di maltrattamento nelle more del processo ) e, dunque , stroncare dinamicamente l'attivit  illegale*

## SEQUESTRO CONSERVATIVO

Viene disposto con ordinanza del giudice al fine di assicurare beni mobili, immobili, somme di denaro, appartenenti all'imputato a garanzia del pagamento di pene pecuniarie o di obbligazioni civili derivanti dal reato.

E' un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale dei crediti da reato , ha la finalit  di acquisizione-conservazione del patrimonio dell'imputato

E' una misura cautelare reale di natura civilistica volta al soddisfacimento di pretese civili

Viene eseguito dall'ufficiale giudiziario

Non interessa particolarmente l'attivit  di P.G.

## REDAZIONE DI UN VERBALE DI SEQUESTRO

L'atto di sequestro urgente compiuto su iniziativa della P.G. è sostanzialmente un atto irripetibile in quanto effettuato a " sorpresa ". Di esso va redatto verbale destinato ad essere inserito nel fascicolo del dibattimento per costituire prova innanzi al giudice ( art. 357, 373 cpp )

## ELEMENTI DI UN VERBALE DI SEQUESTRO PENALE

- 1) menzione del luogo, dell'anno, del giorno e dell'ora in cui è cominciato e chiuso ( art. 136 cpp )
- 2) generalita' e qualifica dei verbalizzanti ( art. 136 cpp )
- 3) generalita' dell'imputato o dell'indagato ( art. 136 cpp )
- 4) indicazione delle cause, se conosciute, della mancata presenza di coloro che sarebbero dovuti essere presenti ( art. 136 cpp )
- 5) descrizione di quanto la P.G. ha fatto o ha constatato o di quanto è avvenuto in sua presenza ( descrizione del fatto costituente reato ) art. 136 cpp
- 6) indicazione del motivo del provvedimento /titolo del reato per il quale si procede
- 7) elenco delle cose sequestrate con esatta descrizione dei beni sottoposti a sequestro ( art. 81 disp. att. cpp )
- 8) descrizione delle cautele adottate per assicurarle ( art. 81, Disp. att. cpp )
- 9) indicazione della specie e del numero dei sigilli apposti ( art. 81, Disp. att. cpp )
- 10) indicazione del luogo della custodia ( art. 81, Disp. att. cpp )

## 11) Nomina del custode ( art. 120, 259, cpp; art. 334, 335, 349, cp ; art. 81 Disp. att. cpp )

- ✓ viene nominato quando le cose sequestrate non possono essere affidate in custodia alla cancelleria
- ✓ la nomina puo' essere effettuata dall'A.G. o adottata dalla P.G. quando ne ricorrono le condizioni
- ✓ non possono essere nominati custodi:
  - persone affette da infermita' di mente
  - persone in stato di ubriachezza manifesta
  - persone sotto l'azione di sostanze stupefacenti
  - persone sottoposte a misure di sicurezza o di prevenzione giudiziaria
- ✓ all'atto della consegna, il custode deve essere avvertito dell'obbligo di conservare e di presentare le cose ad ogni richiesta dell'A.G. nonché delle pene previste dalla legge penale per chi trasgredisce ai doveri di custodia

## VIOLAZIONI DI LEGGE A CARICO DEL CUSTODE

**Art. 334 c.p.** :Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto in corso di un procedimento penale o dall'autorita' amministrativa

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorita' amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516.

Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa affidata alla sua custodia.

La pena della reclusione da un mese ad un anno e della multa sino a 309 euro, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.

**Art. 335 c.p.**: Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di procedimento penale o dall'autorita' amministrativa

Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorita' amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.

**Art. 349 cp**: Violazione dei sigilli

Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell'Autorita' apposti al fine di assicurare la conservazione o la identita' di una cosa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire duecentomila a due milioni.

Se il colpevole è colui che ha in custodia la cosa, la pena è della reclusione da tre a cinque anni e della multa da lire seicentomila a seimilioni

Il rifiuto dell'assunzione della custodia è espressamente punito ex art. 366 cp ( rifiuto di uffici legalmente dovuti ) solo nel caso di conferimento da parte dell'A.G.; rimangono quindi escluse le ipotesi in cui la nomina sia effettuata alla P.G. di iniziativa

**12) facolta' da parte dell'indagato/imputato di farsi assistere da un difensore d fiducia** ( art. 356 cpp, art. 114 Disp. att. cpp )

Il sequestro un atto garantito per il quale vigono garanzie difensive ( i c.d. diritti di difesa )

Prima di procedere alle operazioni di sequestro, la persona interessata deve essere informata della facolta' di farsi assistere dal difensore di fiducia, di detto avvertimento deve essere fatta menzione nel verbale di sequestro.

Si parla di facolta' in quanto, il difensore puo' assistere all'atto ma non ha il diritto di essere preventivamente avvisato. Laddove il difensore fosse presente, le osservazioni, le istanze e le obiezioni da questi formulate nel corso dell'attivita' di sequestro vanno riportate nel corpo del relativo verbale

**13) dichiarazione/elezione del domicilio della persona interessata**

( art. 161, 162 cpp, art. 62 Disp. att. cpp )

**DICHIARAZIONE DI DOMICILIO:** è la indicazione dei luoghi ove la persona interessata è reperibile ( ovvero dove realmente abita e lavora )

**ELEZIONE DI DOMICILIO:** concerne la scelta di un luogo diverso da quello abitativo e lavorativo. Tale scelta richiede anche l'indicazione di un domiciliatario, cioè di una persona diversa dalla parte interessata che viene scelta per ricevere l'atto. L'elezione del domicilio non è surrogabile da una dichiarazione fatta dal difensore, nemmeno se in presenza dell'imputato.

La P.G. deve avvertire la persona interessata dell'obbligo di comunicare ogni variazione del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o in caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore

**14) dichiarazioni rese dalla persona interessata** ( art. 136 cpp )

La P.G. non procede ad interrogatorio perché questi presuppone la contestazione degli elementi di accusa e la richiesta di informazioni, sicché è atto riservato al P.M.

L'indagato non è mai obbligato a rendere dichiarazioni, giacché nella libera scelta della sua strategia difensiva ( art. 24 Cost. ) può preferire il silenzio

Le sommarie informazioni della P.G. hanno solo finalità investigative funzionalmente antecedenti l'azione penale

Le dichiarazioni dell'indagato possono rivestire le seguenti forme:

- a) INFORMAZIONI ASSUNTE DALLA P.G.
- b) INFORMAZIONI RICEVUTE ( dichiarazioni spontaneamente rese )

Per ogni dichiarazione deve essere specificato se sono state spontanee o rese a seguito di domanda, se è stata dettata dal dichiarante o se questi si è avvalso della facoltà della consultazione di documenti

**15) sottoscrizione di ogni foglio da parte dell' interessato e dei verbalizzanti** ( art. 110, 137, 142 cpp )

La P.G. e le persone interessate devono sottoscrivere ogni foglio del verbale , anche se le operazioni non sono esaurite e vengono rinviate ad altro momento; se qualcuno dei presenti non vuole o non è in grado di sottoscrivere ne è fatta menzione con l'indicazione del motivo.

Non è valida la sottoscrizione apposta con mezzi meccanici o con segni diversi dalla scrittura.

In caso di persona non in grado di scrivere bisogna annotarlo sul verbale.

**Art. 142 cpp**

**Il verbale è nullo se vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto**



**Il verbale è carente dei seguenti punti:**

- 1) indicazione del motivo del provvedimento /titolo del reato per il quale si procede
- 2) descrizione delle cautele adottate per assicurare le cose sequestrate ( art. 81, Disp. att. cpp )
- 3) indicazione della specie e del numero dei sigilli apposti ( art. 81, Disp. att. cpp )
- 4) dichiarazioni rese dalla persona interessata ( art. 136 cpp )
- 5) dichiarazione/elezione del domicilio della persona interessata ( art. 161, 162 cpp, art. 62 Disp. att. cpp )



Grazie dell'attenzione